Testo Unico Edilizia: chiarimenti dalle regioni

15 Ottobre 2003

Toscana, Liguria e Umbria: queste le Regioni che hanno provveduto a fornire chiarimenti sui rapporti fra normative regionali sull'attività edilizia e il Testo Unico nazionale in materia (D.P.R. 380/2001), dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo il 30 giugno scorso.

Il carattere comune dei provvedimenti regionali (Delibera della Giunta regionale Toscana 7 luglio 2003, n.679; Circolare del Dipartimento pianificazione della Regione Liguria n.6 del 29 luglio 2003; Delibera della Giunta regionale Umbria 3 settembre 2003, n.1272) è dato dal fatto che tutti sostengono la perdurante operatività delle proprie normative in materia anche dopo l'entrata in vigore del T.U..

Richiamando, infatti, il nuovo riparto costituzionale della potestà legislativa, le Regioni considerano l'edilizia materia di competenza esclusiva regionale o, in subordine, di competenza concorrente, se ricondotta all'interno del "governo del territorio"", con il conseguente obbligo in questo caso di rispettare solo i principi fondamentali dettati dallo Stato.

Pertanto, anche in considerazione del carattere essenzialmente compilativoricognitivo del Testo Unico, si sostiene che continueranno a trovare applicazione le leggi regionali sull'attività edilizia (L.R. Toscana 52/1999, come modificata dalla L.R. 43/2003; L.R. Umbria 55/1987; L.R. Liguria 29/2002, 25/1995, 7/1987 e 30/1992), essendo state queste ultime emanate comunque nel rispetto dei principi nazionali tuttora vigenti.

Occorre peraltro ricordare che proprio di recente la Corte Costituzionale, con la sentenza 303/2003, ha sciolto i dubbi sul riparto della potestà legislativa in ordine all'edilizia, affermando che essa rientra nella materia del governo del territorio e quindi è soggetta alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

Anche l'Emilia Romagna comunque si è pronunciata sulla questione nell'ambito della legge 31 del 25 novembre 2002, contenente la disciplina generale dell'edilizia. All'art.50, in chiusura, viene espressamente sancita la disapplicazione

nel territorio regionale di alcune parti del Testo Unico, compresa la normativa sui titoli abilitativi ed escluse le disposizioni sulla vigilanza, le sanzioni e i profili fiscali.

1846-Reg. Liguria – Circolare n. 6-2003.pdf<u>Apri</u>

1846-Reg. Umbria – Deliberazione 3 sett. 2003, n. 1272.pdf<u>Apri</u>

1846-Reg. Toscana – Deliberazione 7 luglio 2003, n. 679.pdf<u>Apri</u>